



RESTAURO ED IDENTITA' DEI BENI CULTURALI di Fabrizio Lemme

Sul concetto di restauro dei beni culturali vi è stata, nel sec. XIX e nella prima metà del sec. XX, una vivace dialettica tra due scuole di pensiero: la prima, che ha avuto il suo più grande assertore in John Ruskin, affermava la necessità che il bene culturale deteriorato restasse *"tel quel"*, documentando le alterazioni dovute alla sua storia esterna; la seconda, che ha avuto il suo più grande assertore nell'architetto francese Eugène Viollet Le Duc, affermava la necessità che il bene culturale venisse riportato al suo stato originario, documentato storicamente o, quando necessario, per assenza di documentazione storica, attraverso la fantasia del restauratore.

A partire dagli anni Quaranta, il grande storico italiano dell'arte Cesare Brandi, Direttore allora dell'Istituto Centrale del Restauro (poi lasciato, nel 1961, quando venne chiamato alla Cattedra di Storia dell'Arte a Palermo), andò esplorando il dibattito storico ed il risultato delle sue ricerche venne consacrato, nel 1963, in un volume a cura di Licia Borelli Vlad, Joselita Raspi Serra e Giovanni Urbani, ove erano raccolti tutti gli scritti e le lezioni dedicati all'argomento.

Il volume è stato poi ristampato nel 1977 per la Piccola Biblioteca Einaudi e ad esso è allegato un documento, la *"Carta del restauro del 1972"*, che il Ministero fece propria attraverso una circolare,

diramandola all'Amministrazione Centrale ed all'Amministrazione Periferica.

In sintesi, Cesare Brandi ripudiava il restauro creativo di Viollet Le Duc ma temperava il radicalismo di Ruskin, indicando una serie di operazioni, tese esclusivamente ad accrescere la leggibilità del bene culturale e quindi ammissibili perché non fuorvianti. Una eco delle idee del Brandi è nell'art. 8/1 ultima parte della Legge Pieraccini (la 1062 del 1971, oggi trasfuso nell'art. 179 del D.lgs. 42/04), ove si afferma la non punibilità come condotta contraffattoria di quei restauri artistici *"che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale"*.

Il discorso che precede è volto ad introdurre un problema assai delicato in materia di legislazione di tutela: alla luce delle teorie del Brandi, che oggi hanno addirittura dignità normativa, quando può affermarsi che il restauro **modifichi l'identità del bene culturale?**

Il problema è assai importante sia sul piano della tutela civile, sia sul piano della tutela amministrativa, sia su quello della tutela penale.

Sotto il primo profilo, infatti, un restauro che modificasse l'identità del bene culturale potrebbe legittimare un'azione di annullamento per *"error in corpore"*: ho acquistato un dipinto con un vaso di fiori e, dopo il restauro, mi sono ritrovato un lugubre teschio o una testa mozzata. Il dipinto è sempre lo



stesso?

Sotto il secondo profilo: è stata consentita l'esportazione di un bene culturale che appariva come una modesta opera di bottega e, dopo il restauro, è emersa un'opera di sicura autografia di un grande maestro. Se il bene rientra in Italia, l'esportazione a suo tempo consentita può essere revocata?

Sotto il terzo profilo: il restauro si trasforma in autentica contraffazione quando altera l'identità del bene culturale ed è punibile ai sensi dell'art. 178 D.lgs. 42/04. Si tratta, come è agevole rilevare, di problemi di indubbio rilievo e quindi bisognerebbe, nei limiti del possibile, avere idee chiare.

Rammento che alcuni anni orsono, in una trattoria del romano "Rione Monti", abitualmente frequentata da storici dell'arte, incontrai Bruno Toscano che, parlando del restauro della caravaggesca "Madonna dei Pellegrini", nella Chiesa di Sant'Agostino, testualmente mi disse: "dopo il restauro, è un altro quadro!"

Nonostante l'autorevolezza dell'affermazione, non riterrei che nel caso citato ci fosse materia per un'alterazione sostanziale dell'opera d'arte: il dipinto era risultato solo di maggiore leggibilità nelle sue finzze cromatiche e luministiche, ma la sostanza era inalterata.

La sostanza, viceversa, muta quando risulti modificata l'identità compositiva del bene culturale, come nel caso in cui il restauro ripristini una

composizione essenzialmente diversa: l'esempio classico, una "Salomé che mostra la testa mozzata del Battista ad Erode ed Erodiade" appare in luogo di una "Fanciulla che porta fiori a due commensali seduti a tavola"!

Generalizzando, ove emergano nuove immagini e nuove figure, non solo una migliore leggibilità delle une e delle altre, si ha modificazione sostanziale, che legittima l'azione d'annullamento, la revoca del permesso di esportazione, l'incriminazione del restauratore come contraffattore di bene culturale.

Al di là di questo parametro, siamo nel campo della normale alea, che rende del tutto particolare il mercato dei beni culturali ma ne costituisce anche la fascinosa essenza.